



COMUNE DI ALI' TERME

PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

N. 109 del 30.12.2015

OGGETTO: Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza il 31.12.2015 a norma dell'art. 4, comma 9 – bis del D.L.101/2013 e s.m.i. e dell'art. 30, comma 4, della L.R. 5/2014.

L'anno duemilaquindici addì TREDECIM del mese di DICEMBRE alle ore 18,00 in Ali Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale, così composta:

MARINO Giuseppe	Sindaco-Presidente
CAMINITI Pietro	Assessore
DI NUZZO Marco	"
MUZIO Mariarita	"
SPARACINO Carmelo	"

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
	X
X	

Assenti: D. N. 20 M. MUZZO M.P.

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Iacopino Marcello;
Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91, e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.**

AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Prot. N. 0011211 del 30.12.2015

Il Proponente: Il Vice Sindaco

OGGETTO: Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza il 31.12.2015 a norma dell'art. 4, comma 9 – bis del D.L.101/2013 e s.m.i. e dell'art. 30, comma 4, della L.R. 5/2014.

PREMESSO:

CHE questo Ente , ha stipulato:

- n. 28 contratti di diritto privato a tempo parziale, 24 ore settimanali, ai sensi delle LL.RR. n. 85/95, n.16/2006, sin dal 01.01.2007;
- n. 04 contratti di diritto privato a tempo parziale, 24 ore settimanali, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 21/2003 con il personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili;
- n. 01 contratto di diritto privato a tempo parziale, 24 ore settimanali, ai sensi dell'art. 25 L.R. n. 21/2003 con il personale L.P.U. ex D. Lgs. 280/97, sin dal 01.11.2011;

CHE ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014 e della circolare del Dipartimento Regionale del Lavoro e dell'impiego n. 5500/US1/2014 del 03/02/2014, i contratti a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili in scadenza al 31/12/2013 o in data successiva, si sarebbero potuti prorogare senza soluzione di continuità;

CHE con delibere di G.M. n. 15/2014 e n. 16/2014 sono stati prorogati (senza soluzione di continuità) i suddetti contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31.12.2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati;

CHE con propria delibera di G.M. n. 113/2014 i suddetti contratti sono stati prorogati per mesi uno (dal 01.01.2015 al 31.01.2015) in attesa che la Regione Siciliana si determinasse in merito;

CHE con successiva delibera di G.M. n. 02 del 21.01.2015 sono stati prorogati per mesi dodici (dall'1.1.2015 al 31.12.2015) i suddetti contratti;

RILEVATO CHE:

- con l'art. 4 del D.L. 101/2013, convertito con modificazione dalla L.125/2013, è stata adottata una disciplina organica finalizzata a razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali presso le Pubbliche Amministrazioni, rendendo eccezionali le ipotesi di assunzione con contratto a tempo determinato e dettando nel contempo una disciplina transitoria finalizzata a valorizzare l'esperienza

professionale maturata con contratti a tempo determinato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione mediante la previsione di procedure speciali di reclutamento dei precari (c.d. stabilizzazione);

- Il comma 9 dell'art. 4 del D.L. 101/2013 ha autorizzato le Amministrazioni Pubbliche a prorogare – fino al 31.12.2016 – i contratti a tempo determinato in essere con soggetti che hanno maturato tre anni di servizio alle proprie dipendenze, a condizione che tali amministratori abbiano previsto nella propria programmazione triennale del fabbisogno di personale l'avvio delle procedure speciali di reclutamento disciplinate dalla norma, introducendo quella che la circolare assessoriale n. 5/2013 FP ha definito “Proroga finalizzata”, individuandola come “Disciplina speciale che scaturisce dal percorso che il Legislatore ha predisposto per il superamento del precariato;
- Per le Regioni a Statuto Speciale e per gli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, il comma 9-bis dell'art. 4 cit. ha previsto la possibilità di derogare per la “proroga finalizzata” ai limiti previsti dall'art.9 comma 28 del D.L.78/2010, convertito dalla L. 122/2010, in materia di tetto alla spesa per i contratti a tempo determinato, fermi restando gli altri vincoli e presupposti normativi di praticabilità di detta proroga, ma esclusivamente “*a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di razionalizzazioni della spesa certificata dagli organismi di controllo interno*”;
- Il comma 213 dell'art. 1 della L.147/2013 “Legge di stabilità 2014 ha modificato tale comma 9 bis dell'art. 4 dando la facoltà agli Enti, tra l'altro, di procedere per il solo anno 2014 alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere “in deroga ai termini e vincoli” di cui al comma 9, “*permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati*”;

VISTO l'art.1 comma 268 della L.190/2014 (Legge di stabilità 2015) che ha consentito la proroga in deroga di cui all'ultimo periodo del comma 9 bis dell'art. 4 del D.L.101/2013 anche per il 2015 giusta deliberazione di G.M. n. 60 del 29.04.2015;

DATO ATTO che tale proroga è consentita “*permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati*”;

VISTO l'art.1, comma 215 della legge di stabilità 2016, approvata dalle Camere con deliberazione della Camera dei Deputati del 20.12.2015 e con deliberazione del Senato del 22.12.2015 (A.S.2111- B), ed in attesa di promulgazione e pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, che differisce gli effetti del comma 9 bis dell'art. 4, del D.Lgs. 101/2013 al 31.12.2016;

CONSIDERATO che tale norma produce effetti autorizzatori anche nella Regione Siciliana, in virtù *del rinvio dinamico* alla fonte di produzione contenuto nel richiamato comma 4 dell'art. 30 della L.R. 5/2014;

CONSIDERATO pertanto, che anche per l'anno 2016 è consentita – nelle Regioni a Statuto Speciale- la proroga di tutti i contratti a tempo determinato in essere richiamati in premessa, anche a prescindere dall'aver concluso la verifica istruttoria della sussistenza delle condizioni normative e finanziarie e delle esigenze organizzative per poter avviare – mediante l'approvazione dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale – le procedure di reclutamento speciale di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.Lgs. 101/2013 (*id est*, le stabilizzazioni), che hanno come destinatari i soggetti che al 31.12.2013 erano titolari di almeno 3 anni di un contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'Ente;

CONSIDERATO infatti, che il processo di stabilizzazione – a prescindere dalla verifica del rispetto da parte del Comune dei vincoli finanziari per procedere ad

assunzioni come di recente precisati dalla Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con deliberazioni di orientamento nn. 21/2014, 25/2014, 27/2014, 27/2015 e 28/2015 – risulta di fatto sospeso e rinviato agli anni 2017 e 2018, in quanto, come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2015, l'art. 1, comma 424, e segg. della Legge 190/2014 – con norma eccezionale – ha obbligato gli Enti Locali a destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015 (che generano capacità assunzionale negli anni 2015 e 2016) a garantire la ricollocazione dei dipendenti delle province dichiarati in esubero all'esito del processo di riorganizzazione in atto;

VISTO, in particolare, il parere del Ministero dell'Interno dell'11.06.2015, secondo cui *“relativamente alle stabilizzazioni, si rammenta che il comma 426, prevede la proroga al 31.12.2018 del termine originario fissato al 31.12.2016 per l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari previste dall'art. 4, commi 6, 8, 9 del D.L. 101/2013. Conseguentemente il processo di stabilizzazione non deve considerarsi interrotto ma solo postposto)*, il parere conclude precisando che *“ nelle more della definizione delle suddette procedure, non è possibile procedere alla stabilizzazione di cui trattasi”*;

DATO ATTO che la speciale normativa sulla ricollocazione del personale provinciale trova applicazione anche in Sicilia, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana (cfr. deliberazioni n. 119/2015/PAR: *la determinazione delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità potrà avvenire solo con la conclusione della riorganizzazione degli enti Locali da parte del legislatore regionale*”), la quale ha recentemente precisato, proprio con riguardo all'espresso recepimento della normativa statale nell'ambito della L. R. di riordino dei liberi consorzi di comuni (L.R. 15/2015. art. 37, comma 4) e all'impugnazione di tale legge da parte del Governo, che *“gli Enti locali siciliani non sarebbero in grado di compiere un effettiva programmazione dei fabbisogni con conseguenti assunzioni, perchè ciò potrebbe ostacolare il riassorbimento del personale delle sopresse province”* (cfr. deliberazione 10.11.2015, n. 306/PAR);

DATO ATTO, pertanto, che allo stato l'unico strumento di tutela dei livelli occupazionali relativamente al personale precario è costituito dalla proroga in deroga di cui al citato comma 9 – bis dell'art. 4 del D.L. 101/2013 e s. m.i., la quale è consentita *“ permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi erogati”*;

CONSIDERATO, tuttavia, che la proroga dell'efficacia dei contratti in questione deve essere compatibile con le risorse finanziarie disponibili e deve garantire l'equilibrio tendenziale del bilancio, soprattutto nella fase dell'esercizio provvisorio in cui la mancanza dello strumento autorizzatorio della spesa non può giustificare, secondo il più recente orientamento della Sezione Autonomie della Corte dei Conti (delibere nn. 23/2013 e 18/2014), l'effettuazione di spese nel mero rispetto dei limiti formali dei dodicesimi degli stanziamenti del bilancio, ma esige un atteggiamento prudenziale che limiti le autorizzazioni di spesa alle risorse disponibili alla luce del quadro di finanza pubblica vigente;

EVIDENZIATO che con il richiamato art. 30 della L.R. 5/2014 la Regione Siciliana ha abrogato a decorrere dal 2014 il previgente schema di contribuzione alla spesa sostenuta dai Comuni per la retribuzione al personale titolare di contratti a tempo determinato (comma 6), sostituendolo (commi 7 e segg.) con un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio finalizzato a *“compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese di personale”* (secondo la definitiva versione di cui all'art. 21, comma 1, della L.R. 2/2015), le cui concrete modalità di riparto sono state stabilite con le circolari dell'Assessorato alle Autonomie Locali e

alla funzione pubblica n. 2/S. dell'11.03.2015 e 6/S.2 del 15.06.2015, che ha dettato le linee di indirizzo attuativo di carattere generale per l'erogazione dell'acconto 2015 a valere su tale Fondo, con la puntualizzazione che mantengono efficacia le disposizioni di cui all'avviso n. 8 del 24.06.2014 secondo cui *“l'erogazione resta subordinata, in ogni caso, alla presentazione di apposita istanza da parte delle Autonomie Locali attestante lo squilibrio di cui all'art. 30, comma 7 della L.R. 28.01.2014, n. 5 e s.m.i., nonché alla trasmissione delle informazioni necessarie richieste ai fini delle verifiche istruttorie previste dalla legge”*;

CONSIDERATO, che il comma 8 dell'art. 30 della L.R. 5/2014 ha determinato la dotazione del fondo in questione anche per l'esercizio finanziario 2016 in € 199.491 migliaia di euro, che risulta rideterminata in € 117,390 migliaia di euro dall'art. 11, comma 4, della L.R. 9/2015 (UPD 7.3.1.3.99, cap. 191310);

PRESO ATTO, dell'avviso interpretativo della sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia, sia pure espresso sulla originaria formulazione normativa che destinava il fondo in questione a compensare eventuali squilibri di bilancio derivanti dall'abrogazione dei contributi regionali, secondo cui, *“ sarebbe ultronea e strumentale ogni interpretazione atta ad estendere la misura del trasferimento richiesto oltre il limite degli squilibri cagionati dal venir meno del previgente contributo regionale, onde coprire per ipotesi, una situazione di più ampio squilibrio complessivo di parte corrente non “ derivante” dall'abrogazione previgenti contributi”*, con la precisazione che *“ove l'Ente sia in condizioni finanziarie tali da non risentire dell'abrogazione dei trasferimenti Regionali, avendo per ipotesi risorse autonome sufficienti a compensare i minori trasferimenti per il personale c.d. precario, non sussiste la necessità di richiedere il contributo di cui all'art. 30, comma 7, della L.R. 5/2014”* (cfr. deliberazione n. 188/2014);

RITENUTO, che alla luce dei chiarimenti forniti con le circolari n. 2 e 6 del 2015 del Dipartimento delle Autonomie Locali il Fondo di cui all'art. 30 commi 7 e segg. della L.R. 5/2014, viene erogato nei limiti dello squilibrio sull'aggregato delle spese di personale causato dall'abrogazione del contributo Regionale, accertato a rendiconto;

VISTO, il D.R.S. n. 106/S.2 del 15.04.2015 con il quale il Dipartimento alle Autonomie Locali ha provveduto il limite massimo di risorse erogabili per l'anno 2015 a valere sul Fondo in questione di fatto confermando le risorse assegnate per l'anno 2014, autorizzando l'erogazione di un acconto nella misura del 36,92%;

DATO ATTO, che, allo stato, non risultano approvati nè il Bilancio della Regione per l'anno 2016 nè la relativa Legge di stabilità e che, pertanto, non è determinato il quadro di finanza pubblica Regionale che ha effetti sugli equilibri del bilancio comunale;

PRESO ATTO, tuttavia che il disegno di Legge del Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2016 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 307 del 16.12.2015 prevede uno stanziamento sul capitolo 191310 di € 80.981,000 a fronte di una previsione definitiva del 2015 di € 182.000,000, con un taglio di oltre 100 milioni di euro che, in assenza di provvedimenti correttivi con la Legge di stabilità Regionale, e in assenza di una riforma del settore, indica una diminuzione netta delle risorse finanziarie destinate al Fondo di riequilibrio in questione;

DATO ATTO, che, l'equilibrio del bilancio dell'esercizio 2016, sui cui stanziamenti è autorizzato per legge l'esercizio provvisorio 2016 fino al 31 marzo 2016 (cfr. art. 163 del TUEL, art. 2 del D.M. 28.10.2015, par.8 del principio contabile applicato n. 4/2), risulta assicurato prevedendo tra gli stanziamenti di entrata le stesse risorse del 2015 derivanti dal Fondo Regionale di compensazione degli squilibri sulle spese di

personale, con la conseguenza che l'impegno delle spese per far fronte alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato potrebbe pregiudicare l'equilibrio tendenziale di bilancio nell'ipotesi di mancata conferma della dotazione del Fondo da parte della Regione ovvero di mutamento a consuntivo dei parametri per la quantificazione delle risorse spettanti, in base ai criteri generali previsti dalla Regione;

CONSIDERATO, pertanto, opportuno – anche nel quadro della rafforzata tutela dell'equilibrio di bilancio – di poter autorizzare la prosecuzione di tali contratti – nelle more del consolidamento del quadro di Finanza pubblica regionale – per un periodo non superiore a quello dell'esercizio provvisorio già autorizzato e, comunque, sempre nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, rinviando la decisione definitiva in sede di approvazione del bilancio di previsione del Comune per l'esercizio 2016 nell'ambito del quale saranno decise le politiche e le autorizzazioni di spese compatibilmente con il quadro delle risorse complessivamente disponibili;

RILEVATO che, anche la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nel richiamato parere n. 188/2014, ha evidenziato che *“in un sistema di finanza locale ancora derivato e diffusamente connotato da forti tensioni e rigidità di parte corrente, il perdurante ritardo nel definire la ripartizione del Fondo in questione pregiudica la tempestività e la correttezza della programmazione degli Enti locali siciliani in ragione della mancanza... di certezza sulle risorse finanziarie acquisibili e disponibili”*;

RITENUTO, pertanto di poter autorizzare la proroga dell'efficacia dei contratti in essere fino al 28 marzo 2016, fatte salve ulteriori valutazioni da poter effettuare all'esito del consolidamento del quadro di finanza pubblica dell'anno 2016, atteso che – come rimarcato dalla Corte dei Conti nel richiamato parere n.188/2014 *“non è assicurato che la contribuzione regionale sia sufficiente a coprire integralmente la spesa necessaria per i contratti del personale proveniente dal regime dei lavoratori socialmente utili o anche solo l'ammontare dei trasferimenti erogati sotto la vigenza del precedente regime”*;

CONSIDERATO, che tutti i soggetti titolari dei contratti di diritto privato sono in atto utilizzati nell'espletamento di funzioni e servizi fondamentali, per cui sussiste l'interesse del Comune a deliberare immediatamente una proroga dei rapporti contrattuali evitando di rinviare la decisione a dopo la loro scadenza, circostanza che implicherebbe complesse valutazioni, anche in punto di ammissibilità, circa il loro rinnovo, nonchè per assicurare la continuità di erogazione dei servizi istituzionali ai quali da anni i lavoratori sono addetti;

RILEVATO che, le proroghe dei contratti a tempo determinato con il personale precario rientrante nel c.d. regime prioritario, non costituendo misure di stabilizzazione (cioè, non creando forma di impiego a tempo indeterminato: cfr. Corte dei Conti sezioni riunite in sede consultiva per la Regione Siciliana delibere 21/2013 /PAR e 22/2013/PAR) non sono soggette ai limiti e vincoli che la legge prevede per le assunzioni a tempo indeterminato tramite le procedure di stabilizzazione;

RITENUTO che, l'ennesima proroga dei contratti di diritto privato, autorizza con il presente atto, non sembra contrastare, anche a seguito della recente decisione della Corte di Giustizia Europea del 26.11.2014 in c-22/2013, con le disposizioni del decreto legislativo n. 368/2001 e s.m., di attuazione della direttiva comunitaria 70/1999 CE di recepimento dell'accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, avendo la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza 20.06.2012, n. 10127, chiarito, da un lato, che *“deve ritenersi ormai principio di diritto vivente nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo*

la quale il D.Lgs.165 del 2011 riconosce la praticabilità del contratto a termine e di altre forme negoziali flessibili nel rapporto di lavoro pubblico” e specificato, dall’altro, che lo specifico regime sanzionatorio di cui all’art. 36 di tale decreto non contrasta “con la direttiva 1999/70/ C in quanto idoneo a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione e che è consequenziale alla configurazione come regolamentazione speciale ed alternativa a quella prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001”;

CONSIDERATO, comunque, che la presente decisione trova la propria fonte autorizzatoria nei commi 9 e 9-bis dell’art. 4 del D.L. 101/2013, come integrato dall’art. 1 comma 213 della L. 147/2013, e dell’art. 1, comma 215 della legge di stabilità 2016 in corso di promulgazione, che – in funzione del superamento del precariato mediante la valorizzazione dell’esperienza professionale maturata alle dipendenze di pubbliche amministrazioni – consente in via eccezionale ulteriori proroghe a rapporti che hanno superato il limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi previsto dall’art. 5, comma 4 bis del D.Lgs. 6.9.2001, n. 368 e succ. mod. ed integrazioni, espressamente applicabile al settore pubblico in forza del comma 5-ter dell’art. 36 del D.Lgs.165/2001, aggiunto dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 4 del D.L. 101/2013, cit;

DATO ATTO, che, l’autorizzazione legislativa pone i contratti in questione al riparo dalla sanzione della nullità prevista dal comma 5-quater del citato art. 36 del D.Lgs. 165/2001, come aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. 101/2013;

RITENUTO pertanto che il legislatore nazionale – nella cui competenza esclusiva ai sensi dell’art. 117 della Cost. rientra la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato (cfr. Corte Costituzionale sentenze n. 277/2013, e n. 212/2012) – ha dato copertura giuridica ed autorizzatoria alla prosecuzione nell’anno 2016 dei rapporti di lavoro in essere del personale di cui agli allegati elenchi “A” e “B” che si allegano;

CONSIDERATO pertanto, di dover autorizzare la prosecuzione dei contratti in essere con tutti i soggetti di cui agli allegati elenchi fino al 31 marzo 2016, onde non compromettere la regolare erogazione dei servizi indispensabili e l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente, fermo restando che a seguito della eventuale modifica del quadro normativo di settore si potrà intervenire a seguito di rinnovata ponderazione degli interessi;

CONSIDERATO che all’onere economico si farà fronte con le somme già stanziati nel bilancio 2015/2017, esercizio 2016, impegnando la spesa nei limiti dei dodicesimi dei medesimi stanziamenti dell’esercizio 2016, secondo le regole dell’esercizio provvisorio di cui al novellato articolo 163 del TUEL;

DATO ATTO che sulla presente proposta debbono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90 come recepito dalla L. R. 48/1991 e successivamente modificato dall’art. 12 della L.R. 30/2000;

VISTO l’O.R.EE.LL.;

VISTA la L. R. n. 85/95 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. R. 31 marzo 2001 n. 2;

VISTA la L.R. 26 novembre 2000 n. 24;

VISTA la L.R. 14 aprile 2006 n. 16;

VISTA la L.R. n. 21/2003;

VISTA la L.R. n. 5/2014;

VISTA la delibera di G.M. n. 42/2012 “rideterminazione pianta organica”

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area Amministrativa e dell'Area Finanziaria Contabile ai sensi del nuovo articolo 49 del TUEL n. 267/2000, come introdotto dalla L. 213/2012;

PROPONE DI DELIBERARE

Ai sensi di quanto disposto in narrativa:

1. Di autorizzare fermo restando l'entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (A.S.2111-B) la prosecuzione dell'efficacia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 31.12.2013 con i soggetti di cui agli allegati elenchi (All. "A" e "B"), fino al 31 marzo 2016, dando atto che tali soggetti sono già destinatari delle misure di cui alla L. R. 85/1995 e s.m.;
2. Di far fronte alla spesa necessaria con i fondi comunali già iscritti nel bilancio 2015/2017, annualità 2016 autorizzando il responsabile del servizio personale ad assumere il relativo impegno di spesa, nel rispetto delle regole dell'esercizio provvisorio di cui novellato articolo 163 del TUEL.
3. Di autorizzare l'ufficio del personale ad avanzare all'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica apposita istanza di accesso al Fondo di cui all'art. 30, commi 7 e segg. della L.R. 5/2014 e s.m.i., a seguito della pubblicazione delle disposizioni organizzative e delle relative istruzioni;
4. Di stabilire che gli effetti della presente decisione verranno meno nell'ipotesi di cui nella legge di approvazione del bilancio Regionale ovvero nella Legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio della Regione ovvero in altro analogo provvedimento normativo in materia, non dovessero essere previste adeguate risorse di cui all'art. 30, commi 7 e segg. della L.R. 5/2014 e s.m.i., compromettendo l'equilibrio del bilancio comunale, ovvero laddove la dotazione delle risorse complessivamente disponibili non dovesse garantire il rispetto dell'equilibrio di bilancio; a tali fini, il responsabile del servizio finanziario effettuerà puntuali verifiche sull'equilibrio di bilancio, monitorando costantemente in particolare il processo di approvazione del bilancio Regionale, la dotazione del Fondo in questione ed il procedimento di riparto delle risorse ai Comuni, e sottoporrà alla Giunta Municipale con tempestività l'eventuale proposta di deliberazione per accertare il verificarsi della condizione risolutiva dell'efficacia dei contratti di lavoro oggetto della presente autorizzazione;
5. Di stabilire che nell'ipotesi di cui al paragrafo 4 della presente deliberazione, i rapporti economici derivanti dall'autorizzata prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato verranno regolati – fino alla eventuale risoluzione dei rapporti giuridici in forza del superiore punto 4 – impiegando esclusivamente risorse del bilancio.


DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile dell'area economico-finanziaria.

DI DICHIARARE l'atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito;

Responsabile dell'istruttoria



Proponente



**PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE
142/90**

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole.


Ali Terme, 11/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

Ali Terme, 11/11/2011

IL RAGIONIERE COMUNALE



Allegato "A"

LAVORATORI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Il.rr. 85/95 e 16/06

ENTE
COMUNE DI ALI' TERME

CODICE FISCALE

00394310833

e-mail

segreteria@comune.aliterme.me.it


IBAN

IT76Y0103085860000000418834

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	TITOLO DI STUDIO (1)	ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE	DATA DI IMMISSIONE IN SERVIZIO
1	Amendolia	Stefania	01/07/1965	D	24	01/01/2007
2	Bonarrigo	Maria	15/06/1965	D	24	01/01/2007
3	Caminiti	Maria Concetta	06/02/1965	D	24	01/01/2007
4	Ferrara	Giovanna	01/02/1962	D	24	01/01/2007
5	Filosa	Antonio	25/02/1960	D	24	01/01/2007
6	Foscolo	Maria Clarice	16/12/1964	D	24	01/01/2007
7	Gaizza	Luana Paola	29/06/1970	D	24	01/01/2007
8	Intili Santisi	Maria	14/03/1965	D	24	01/01/2007
9	Leto	Giuseppa	23/08/1962	D	24	01/01/2007
10	Monti	Giuseppe	27/09/1964	D	24	01/01/2007
11	Napoli	Agostino	14/10/1967	D	24	01/01/2007
12	Patanè	Grazia	02/07/1963	D	24	01/01/2007
13	Pellizzeri	Ivano	10/07/1966	D	24	01/01/2007
14	Prestandrea	Pinuccia	21/02/1965	D	24	01/01/2007
15	Sollima	Anna Maria	24/09/1962	D	24	01/01/2007
16	Spadaro	Rosaria	05/04/1964	D	24	01/01/2007
17	Sterrantino	Aurora	11/01/1965	D	24	01/01/2007
18	Vermiglio	Fortunato	16/08/1963	D	24	01/01/2007
19	Andolfo	Maria	16/03/1968	M	24	01/01/2007
20	Manganaro	Angela	23/12/1966	M	24	01/01/2007
21	Mazza	Annunziata	21/04/1966	M	24	01/01/2007
22	Villari	Maria	06/03/1965	M	24	01/01/2007
23	Davi	Ermelinda	04/10/1966	O	24	01/01/2007
24	De Luca	Rita	26/05/1965	O	24	01/01/2007
25	Fleri	Catena Carmela	07/10/1965	O	24	01/01/2007
26	Parisi	Carmelo	02/05/1965	O	24	01/01/2007
27	Rao	Patrizia	03/12/1964	O	24	01/01/2007
28	Romeo	Maria	04/06/1965	O	24	01/01/2007
29						

1) indicare il titolo di studio con il quale risulta inserito nelle graduatorie provinciali (O - M - D - L)

2) indicare ai sensi di quale legge è stato stipulato il primo contratto: l.r.85 ovvero l.r.16



Allegato "B"**LAVORATORI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
art. 25 L.R. 21/2003**

ENTE

COMUNE DI ALI' TERME

CODICE FISCALE

00394310833|

e-mail


segreteria@comune.aliterme.me.it

IBAN

IT76Y0103085860000000418834

	cognome	nome	data di nascita	titolo di studio di avviamento	orario di lavoro settimanale	data avvio contratto
1	BADALAMENTE	Angela	29/04/1952	Obbligo scolastico	24	01/06/2009
2	CINTURRINO	Concetta	08/03/1961	Obbligo scolastico	24	01/06/2009
3	PISTONE	Antonia	30/11/1969	Obbligo scolastico	24	01/06/2009
4	GRASSO	Daniele	06/07/1968	Dipl.Sc.Media Sup.	24	01/06/2009
5	AMATO	Nazzarena	29/01/1973	Sc. Media Inferiore	24	02/11/2011

1) indicare il titolo di studio con il quale risulta inserito nelle graduatorie provinciali (O - M - D - L)



La presente deliberazione dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi:

Reg. n° _____

dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____

Il Responsabile _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/01/2015

ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

